



Comune di Canaro

PROVINCIA DI RO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.56

OGGETTO:

Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021 e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2020. Approvazione.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore venti e minuti cinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

La seduta si svolge in presenza, aperta al pubblico, adottando il distanziamento in ossequio alle misure anti contagio.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Esposito Giuseppe il quale procede all'appello nominale

Cognome e Nome	Presente
1. Davì Alberto - Sindaco	Sì
2. Bombonato Luca - Consigliere	Sì
3. Pavani Periangelo - Vice Sindaco	Sì
4. Dal Ben Sergio - Consigliere	Sì
5. Destefani Allegro Monica - Consigliere	Sì
6. Chinaglia Stefano - Consigliere	Sì
7. Manfrin Elena - Consigliere	Sì
8. Trondoli Giulio - Consigliere	Sì
9. Severi Sergio - Consigliere	Sì
10. Trombetta Simone - Consigliere	Sì
11. Codo Arnaldo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Consiglieri assegnati al Comune n. 11 – in carica n. 11.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri :Trombetta Simone, Destefani Allegro Monica, Trondoli Giulio, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

Il Sindaco dà la parola al Segretario comunale che illustra l'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/9/2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 50 del 27.12.2018 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2017;

Vista la deliberazione di C.C. n. 46 del 28.12.2019 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 38 del 29.12.2020 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 58 del 28.12.2021 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021 e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2020, allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida dal Dipartimento del Tesoro;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le partecipazioni oggetto della normativa del T.U.S.P. e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che Centro Veneto Servizi SpA, che ha incorporato Polesine Acque SpA e dato vita a Acquevenete SpA, aveva emesso nel luglio 2014 dei bond quotati e che AcqueVenete SpA è, pertanto, una partecipata diretta su cui i soci, tutte amministrazioni pubbliche, detengono congiuntamente il controllo. Essa tuttavia, avendo emesso alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, per espressa previsione dell'art. 1, comma 5, del TUSP, è soggetta alle disposizioni ivi indicate "solo se espressamente previsto". Non si rinviene nell'art. 20 del T.U.S.P. un'espressa previsione in tal senso per cui la scheda specifica, all'interno del Piano allegato, viene compilata per AcqueVenete SpA ai soli fini informativi;

Rilevato che:

- con deliberazione di C.C. n. 44 del 19 ottobre 2018 è stato disposto e approvato il conferimento ad aumento di capitale di Ecoambiente s.r.l., da parte del Commissario Liquidatore del Consorzio RSU, del ramo d'azienda contenente i beni patrimoniali di proprietà del Consorzio RSU necessari alla produzione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti e stabilito che le quote del Consorzio RSU nella Ecoambiente s.r.l., dopo il conferimento e nel rispetto dei tempi tecnici necessari, dovevano venire ripartite tra i Comuni aderenti al predetto Consorzio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nel Consorzio medesimo e che, pertanto, a seguito della attribuzione ai Comuni delle quote consortili nella Ecoambiente s.r.l., la Società sarebbe stata partecipata direttamente dai Comuni della Provincia di Rovigo con le quote elencate in premessa;
- il conferimento del ramo d'azienda, come descritto, è avvenuto, come risulta dagli atti trasmessi a questo ente, in data 29/12/2018;
- l'attribuzione delle quote ai comuni non era invece ancora avvenuta al 31.12.2019;
- in particolare si è passati dall'operazione di retrocessione ad una operazione di fusione inversa;
- nel 2020 è stato presentato progetto di fusione inversa per incorporazione del Consorzio RSU (che detiene il 61,3979% di Ecoambiente s.r.l.) in Ecoambiente s.r.l.;
- nel corso dell'esercizio 2020, alla fine del mese di dicembre, si è perfezionata l'operazione straordinaria di fusione inversa tra Consorzio RSU con Ecoambiente s.r.l. con la sottoscrizione dell'atto in data 17.12.2020 - Rep. 81356 - Notaio Pietro Castellani, depositato presso il Registro Imprese in data 22.12.2020, con efficacia economico-contabile dal 01/01/2020;
- in seguito a tale atto si è verificata l'estinzione del Consorzio RSU ed il trasferimento delle partecipazioni precedentemente detenute dello stesso, in capo ai singoli Comuni;

Dato atto che nel corso del 2020 le quote societarie della società AS2 s.r.l. in capo dal Consorzio Rifiuti RSU, vista la conclusione del processo di liquidazione di quest'ultimo, sono state trasferite al Consiglio di Bacino Rifiuti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Si passa alla votazione, con il seguente risultato: favorevole all'unanimità dei voti

DELIBERA

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale e per l'effetto;
- di approvare il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2021 e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2020 allegato alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida Dipartimento del Tesoro;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di separata votazione,; unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
PARERE TECNICO		Favorevole	23/12/2022	Pelà Moira	_____

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Davì Alberto

Il Segretario Comunale
Esposito Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/01/2023 al 07/02/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canaro, li _____

Ufficio Segreteria
Caniati Alessandra

Esposito Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/12/2022

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Canaro, li _____

Il Segretario Comunale
Esposito Giuseppe